Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Martedì 11 aprile — Numero 85

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 280 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1766, che istituì l'Ente portuale di Cotrone per la costruzione e l'esercizio delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto;

Visti gli articoli 10 e 22 dello stesso decreto-legge col quale fu autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici di cinquanta annualità di L. 3,543,660 ognuna, per la spesa delle opere concesse all'Ente;

Visto il Regio decreto 30 gennaio 1921, n. 212, che reca provvedimenti a favore degli Enti portuali per agevolare l'esecuzione delle opere marittime;

Visto l'art. 36 della legge 20 agosto 1921, n. 1171;

Ritenuto che per l'aumento del costo dei lavori dal tempo nel quale fu redatto il progetto di massima 31 marzo 1919, base della concessione il preventivo della spesa di L. 60.000.000 autorizzata per l'attuazione dell'intero piano, alle condizioni presenti, corrisponde solo al costo di un primo gruppo di opere con le quali si può ottenere il minimo indispensabile per il funzionamento del porto;

Ritenuta la opportunità di devolvere ora la detta autorizzazione di spesa di L. 60.000.000 alla esecuzione di quel primo gruppo di opere, salvo far luogo ad opportuni provvedimenti per compiere l'intero piano tracciato nel progetto di massima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, pel tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente concessionario della costruzione e dell'esercizio delle opere del porto di Cotrone è autorizzato a eseguire il primo gruppo di opere con quelle accessorie, secondo il programma di lavori 5 agosto 1920 approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'intero fondo di L. 60.000.000 già previsto nell'articolo 2 del Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1766, per la esecuzione di tutto il piano di opere del progetto di massima 31 marzo 1919, base della concessione.

Art. 2.

Alla spesa di L. 60.000.000, necessaria per la esecuzione del 1° gruppo di opere, nel periodo di nove anni, l'Ente portuale di Cotrone provvederà in parte prelevando le annualità di L. 3.543.660 ognuna, iscritte nel bilancio dei lavori pubblici, in virtù del Nostro decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1766, dall'esercizio finanziario 1920-921 e da iscriversi per i successivi esercizi finanziari fino al 1930-931 incluso, al netto delle annualità di ammortamento e delle spese generali come all'articolo seguente, e per la differenza a raggiungere l'importo di L. 60.000.000, mediante mutui al saggio dovuto pei prestiti che si concedono con il concorso dello Stato, da contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti, con singoli ammortamenti che non potranno aver termine oltre l'esercizio 1969-970.

A questo scopo la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente portuale i detti mutui, che gli saranno somministrati su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, secondo lo sviluppo dei lavori.

Art. 3.

Sulle annualità predette, da pagare direttamente all'Ente portuale di Cotrone, graveranno le annualità di ammortamento, dovute alla Cassa dei depositi e prestiti sui singoli mutui, e le spese generali di amministrazione dell'Ente nella misura, queste, del 10 % del presunto ammontare dei lavori e forniture del primo gruppo di opere.

Art. 4.

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente portuale di Cotrone, appena andato in vigore il presente decreto, l'intero ammontare del 10 0[0 delle annualità già stanziate nel bilancio dei lavori pubblici e a corrispondergli, per lo stesso titolo ed a rate semestrali anticipate, l'ammontare del 10 0[0 delle annualità da stanziare negli esercizi successivi.

Art. 5.

Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per le annualità di ammortamento dei mutui contratti dall'Ente sono prelevate dagli stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici in esecuzione degli articoli 10 e 22 del Nostro decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1766, e versate dall'Amministrazione dei lavori pubblici direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 405 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'atto di costituzione della Banca nazionale di credito e quello di messa in liquidazione della Banca italiana di sconto, gli atti di cessione di attività e di accolli di passività alla Banca nazionale di credito, i buoni di ricupero e quelli all'ordine, le sentenze relative al concordato, sono esenti da tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, nonchè dalle tasse in surrogazione del registro e del bollo e sulle concessioni governative.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 404 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE d'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, è determinato in otto il numero dei dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica, che compongono il Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 211 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Ritenuta la necessità di fare assegnamento, per gli eventuali bisogni di mobilitazione, sopra un quantitativo di personale di volo e di ascensione che non è possibile mantenere continuamente alle armi;

Considerata la necessità, a tale scopo, di ricorrere al personale della forza aerea R. marina in congedo e agli ufficiali in S. A. P., muniti di brevetto aeronautico, ma non in servizio aeronautico;

Allo scopo di mantenere e facilitare l'allenamento che è indispensabile perchè il personale conservi le necessarie qualità tecniche-professionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'allenamento del personale di volo e di ascensione della forza aerea R. marina in congedo e degli ufficial in S. A. P. con brevetto aeronautico, ma non in servizio aeronautico, sarà provveduto con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'allenamento consisterà in esercitazioni periodiche il cui succedersi è determinato dal seguente art. 3.

La durata delle esercitazioni sarà limitata al tempo strettamente indispensabile perchè il personale mantenga la conoscenza del materiale del suo impiego, e sarà determinata di anno in anno.

Al termine di ogni periodo di allenamento, il personale dovrà dimostrare, con apposita prova, di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto.

Art. 3.

Le esercitazioni di allenamento di cui al precedente articolo si succederanno a periodi:

Semestrali od annuali per i piloti militari di idrovolanti (ufficiali e militari del C. R. E.).

Annuali per i comandanti in 1ª e in 2ª di dirigibili.

Biennali per gli ufficiali di bordo di dirigibili, per i motoristi di aeronavi, per i timonieri di aeronavi, per i motoristi aerei di idrovolanti, per gli osservatori militari di idrovolanti.

Triennali per gli ufficiali piloti di aerostati.

I piloti militari di idrovolanti che saranno ammessi a compiere le esercitazioni in un unico periodo annuale dovranno in esso cumulare i due periodi semestrali.

Art. 4.

Il Ministero della marina ha facoltà di affidare anche ad Enti privati, mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'incarico dell'allenamento del personale di volo ed ascensione in congedo.

Art. 5.

Il Ministero della marina (ispettorato dell'aeronautica) determinerà anno per anno:

a) il numero di personale da allenare per ciascuna categoria;

b) quali stazioni di idrovolanti od areoscali militari e quali Enti civili sono destinati all'allenamento del personale di cui trattasi:

c) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento per ciascuna specialità di personale;

d) la specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale di ciascuna specialità per conservare l'idoneità al proprio brevetto aeronautico.

Art. 6.

Periodicamente il personale di volo e di ascensione dovrà dimostrare di possedere le qualità necessarie

per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto, compiendo all'uopo delle prove stabilite per la sua specialità.

Il suddetto personale che dimostri di esercitare il volo abitualmente per esercizio della propria professione civile, sarà dispensato da tutte le esercitazioni.

Art. 7.

Al personale di volo e ascensione in congedo è fatta facoltà di indicare presso quale degli Enti aeronautici designati dall'autorità militare marittima desidera compiere l'allenamento, ed il periodo di tempo preferito. Tenendo conto, per quanto è possibile, di tale desiderio, l'Ispettorato di aeronautica ripartirà detto personale in allenamento tra gli Enti stabiliti e provvederà ad avvertire gli interessati dell'epoca e della località in cui dovranno presentarsi.

Art. 8.

Il personale della forza aerea in congedo ammesso a compiere le esercitazioni di allenamento per le prove periodiche, verrà tenuto nei ruoli del personale della forza aerea in congedo, fino a che sia necessario per raggiungere il fabbisogno di mobilitazione di questa categoria.

Art. 9.

Normalmente il personale della forza aerea in congedo verrà richiamato alle armi per la durata dei periodi di allenamento. Potrà inoltre essere richiamato in occasione di esercitazioni collettive di unità aeronautiche, isolato o in concorso con altri mezzi navali.

Art. 10.

Il personale della forza aerea in congedo che cessi per qualunque ragione dalla carica aeronautica seguirà le sorti della classe di leva alla quale appartiene per tutti gli eventuali richiami per istruzione.

Art. 11.

Al detto personale ammesso a frequentare l'allenamento ed a compiere le conseguenti prove della propria specialità sono dovuti, per il periodo in cui viene considerato in servizio presso gli Enti aeronautici militari o civili, tutti gli assegni fissi spettantigli per il proprio grado e le indennità aeronautiche dovute al personale della propria specialità in effettivo servizio nella forza aerea.

Art. 12.

Al personale in congedo di cui all'articolo precedente sono inoltre dovuti speciali soprassoldi di allenamento per le giornate di effettiva presenza presso i detti Enti aeronautici nella misura contemplata dalla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina. Nella stessa tabella sono inoltre stabiliti premi annuali per coloro che hanno superato con esito favorevole le prove stabilite per la propria specialità, siano essi in congedo o in S. A. P. Il tempo trascorso alle armi in attesa di accertamenti medico-legali o comunque non nell'effettivo servizio dell'allenamento non dà luogo alla corresponsione del soprassoldo giornaliero di allenamento.

Art. 13.

Ai piloti militari di idrovolante istruttori incaricati dell'allenamento dei piloti verrà corrisposto un premio di lire 50 per ogni pilota allenato che superi le prove di cui all'art. 6.

Art. 14.

Il Ministero della marina (Ispettorato di aeronautica) emanerà le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA indicante il soprassoldo di indennità aeronautiche e di premi annuali dovuti al personale militare della forza aerea R. marina in congedo e agli ufficiali in S. A. P., muniti di brevetto aeronautico ma non in servizio aeronautico, ammessi a compiere le esercitazioni di cui al presente decreto.

CARICA AERONAUTICA	Soprassoldo giornaliero	Premi annuali	Premi biennali	Premi triennali
Ufficiali.				
1° Comandante di dirigibile (in 1ª e in 2ª)	30 —	1000 —	—	—
2° Ufficiali di bordo	30 —	—	600 —	—
3° Ufficiali piloti di aerostati	30 —	—	—	500 —
4° Piloti militari di idrovolanti	30 —	1000 —	—	—
Militari del C. R. E.				
1° Motoristi di aeronavi	20 —	—	600 —	—
2° Timonieri di aeronavi	20 —	—	400 —	—
3° Piloti militari di idrovolanti	20 —	750 —	—	—
4° Motoristi aerei di idrovolanti	20 —	—	800 —	—
5° Osservatori militari di idrovolanti	20 —	—	800 —	—

N. B. — Agli ufficiali in S. A. P. non è dovuto il soprassoldo giornaliero di cui alla presente tabella, ma bensì il premio e le normali indennità aeronautiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
BERGAMASCO.

Il numero 391 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1915, n. 310, che autorizza la Camera di commercio ed industria di Foligno ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago del distretto della Camera stessa;

Vista la legge 20 marzo 1910, n 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 8 luglio 1921 con la quale la Camera di commercio e industria di Foligno modifica la tariffa per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago di quel distretto camerale;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago del distretto camerale di Foligno, approvata con l'art. 1 del Regio decreto 7 marzo 1915, n. 310, è sostituita la seguente tariffa:

a) per negozio di bazar, di stralcio e di liquidazione da un giorno a un mese, L. 60; per ogni mese successivo, L. 40;

b) per esercizi di vendita in alberghi o case private, per ogni 5 giorni o frazione, L. 80;

c) per banchi fissi o mobili o su veicoli posti nelle pubbliche piazze da un giorno ad una settimana, L. 16, per occupazione d'una superficie fino a mq. 3; per ogni 3 metri in più o frazione, L. 8 di aumento.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1922.

VITTORIO EMANELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 2141. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione il contributo scolastico che il comune di Perosa Argentina (Torino) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6506,65 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618 è elevato a L. 7619,65 a decorrere dal 1° ottobre 1920.

N. 2143. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica la istituzione esistente in Milano sotto il titolo di « Ente autonomo del Teatro alla Scala » viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 2144. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Paese (Treviso) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 13.660,15 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 138, è ridotto a L. 11.664,65 dal 20 maggio 1920.

N. 2145. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 12.005,22 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883, è elevato a L. 21.305,32 a decorrere dal 1° settembre 1921.

N. 2146. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene approvato il nuovo regolamento organico del R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

N. 2147. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R. scuola di arti e mestieri annessa al R. ospizio Vittorio Emanuele II in Giovinazzo, viene riconosciuta come R. scuola di 1° grado, assumendo la denominazione di R. scuola popolare operaia per arti e mestieri.

N. 182. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale viene istituito un Collegio di probiviri per l'industria dei trasporti e facchinaggio con sede in Genova e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Apparizione, Arenzano, Bavari, Bargagli, Bozzoli, Campoligure, Cornigliano Ligure, Lavagna, Masone, Mele, Molassana, Montoggio, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, Rossiglione, Sampierdarena, Savignone, Sestri Ponente, San Giovanni Battista, San Quirico in Val Polcevera e Struppa, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

N. 185. Regio decreto 5 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono istituiti in Como i seguenti Collegi di probiviri in sostituzione di quelli già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di poter funzionare:

Industria tessili: Giurisdizione: Circondario di Como.

Industria edilizia ed affini: Giurisdizione: Circondario di Como.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche: Giurisdizione: Circondario di Como.

Industrie poligrafiche ed affini: Giurisdizione: Comuni di Como, Cantù, Cadorago ed Appiano.

Industria vestiario: Giurisdizione: Comune di Como.

N. 325. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Monte Prestiti Li Vecchi, in Santa Ninfa, viene trasformato a favore del locale Ospedale civile, e amministrato da quella Congregazione di carità.

N. 326. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia Serangeli e delle Confraternite del Sacramento e Gonfalone, del Rosario e della Morte, nel comune di Artena, viene parzialmente trasformato a pro degli scopi di cui alla lettera *c)*, *e)* ed *f)* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con riserva di destinare le rendite del patrimonio anzidetto a favore dell'erigendo ospedaletto, non appena questo avrà ottenuto il giuridico riconoscimento, ed il patrimonio medesimo concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 337. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il direttore dell'Istituto tecnico superiore di Milano, è autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000, disposto dalla signora Maria Prina, per l'istituzione di una Borsa di studio a favore di uno studente dell'Istituto medesimo.

N. 352. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri la giurisdizione del Regio consolato in Bucarest viene estesa sulla Transilvania e quella del Regio consolato in Galatz sulle provincie della Bessarabia e Bucovina.

N. 356. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, gli oneri di culto a carico dell'Istituto elemosiniero in Faenza, sono trasformati a favore degli scopi principali di beneficenza dell'Istituto medesimo.

N. 357. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Pavia, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 358. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto superiore di studi commerciali in Catania viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 360. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Manerbio viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro).

SIRE!

Un'inchiesta ordinata dal prefetto di Catanzaro, nello scorso mese di maggio ha posto in luce gravi irregolarità ed abusi nella gestione del comune di Petilia Policastro, specialmente per ciò che riguarda la contabilità, tenuta nel massimo disordine, tanto che anche gli stipendi e i salari del personale vengono pagati con buoni provvisori, anzichè con regolari mandati, mentre si trascura la riscossione delle entrate patrimoniali e delle tasse, nonchè dei residui attivi degli esercizi precedenti, ammontanti a quasi L. 20.000.

L'azienda del dazio non funziona regolarmente, ed i relativi proventi, che sono riscossi da una guardia municipale con nomina provvisoria, anzichè da un agente daziario, non vengono versati nella cassa del Comune, ma spesi in parte con l'abusato sistema dei mandati provvisori.

Numerose e vive proteste si ebbero per il modo con cui si svolge l'azienda annonaria, che funziona senza alcun controllo dell'Amministrazione.

Trascurati appaiono tutti i servizi pubblici e sopratutto quelli attinenti all'igiene, alla nettezza dell'abitato ed all'illuminazione, mentre l'importante frazione di Pagliarelle è lasciata in completo abbandono.

Le stridenti partigianerie commesse dall'Amministrazione nella compilazione dei ruoli delle tasse di famiglia eccitarono una grave agitazione popolare, che culminò in una clamorosa e violenta dimostrazione avvenuta il 25 settembre scorso, onde il sindaco stimò necessario sospendere la riscossione della tassa.

Ma questo tardivo provvedimento, non valse a calmare l'agitazione del popolo esasperato dai continui arbitri degli amministratori.

Di fronte ad un tale stato di cose, si rende necessario principalmente per ragioni di ordine pubblico, provvedere senza indugio allo scioglimento del Consiglio comunale con il conseguente invio di un Regio commissario straordinario la cui opera valga ad assicurare la tranquillità nel Comune e a ristabilire l'ordine nell'azienda comunale.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza del 23 corrente, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

Il Consiglio comunale di Petilia Policastro, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art 2

Il signor cav. uff. Gaetano De Bonis, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1922

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S M. il Re, in udienza del 26 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Busachi (Cagliari).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Cagliari, in seguito ad una dimostrazione popolare ostile agli amministratori del comune di Busachi, ha rilevato numerose irregolarità nella gestione della pubblica azienda.

Gravi addebiti emergono infatti dalla relazione del funzionario inquirente particolarmente nei riguardi della gestione annonaria: gli uffici comunali sono in disordine, e mancano o non sono tenuti al corrente, i registri e le altre carte e scritturazioni richieste dalla legge, e ne derivano frequenti errori, specie nella applicazione delle tasse comunali, che hanno provocato malcontento e proteste, il personale municipale non ha avuto la dovuta sistemazione, nessuna sorveglianza è esercitata sull'andamento dei pubblici servizi, e questi sono in completo abbandono, specie nei riguardi della igiene e della viabilità, e non rispondono alle più elementari esigenze della popolazione.

L'azienda inoltre versa in vero dissesto finanziario, che non le permette di far fronte agli impegni ordinari ed impellenti, e niente è stato fatto dagli amministratori per rimediare a tale preoccupante stato di cose.

Contestati agli amministratori tali sommari addebiti e gli altri accertati dal commissario, il Consiglio comunale ha replicato con controdeduzioni, che pienamente confermano le accuse.

E poichè, stando così le cose, nessuno affidamento può venire dagli amministratori stessi, si rende indispensabile ed urgente, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 dicembre corrente anno, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario che con adeguati poteri possa provvedere alla bisogna.

A ciò, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Busachi, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Alfredo Desciora è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro in data 3 aprile 1922 il signor Traverso dott. Carlo fu Bartolomeo, notaio residente ed esercente in Alessandria, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 292 — Data della ricevuta: 15 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Coletta Vincenzo fu Filippo e Pugliesi Pasquale fu Pietrantonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 24,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente

avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro poliennali nominativi:

Si notifica

che i buoni nominativi del tesoro 5 0[0 quinquennali n. 598 di L. 500 e n. 599 di L. 1000 intestati a Vallone Augusto fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Frascolla Emilia, vedova Vallone, doveva invece intestarsi a Vallone Casare Augusto fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Frascolla Emilia, vedova Vallone, e ciò in base all'intestazione giudiziale di notorietà giurata innanzi la R. pretura di Galatina il 27 dicembre 1921.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei predetti buoni ed al rimborso dei medesimi, perchè scaduti, nelle mani di Vallone Casare Augusto fu Vincenzo, ora maggiorenne.

Roma, 12 gennaio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 4 aprile 1922 in Campodimele, provincia di Caserta è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

Regia Accademia di Santa Cecilia

PROGRAMMI
per gli esami di violino e violoncello

A partire dalla sessione di esami di novembre, i programmi che i candidati al diploma di magistero di violino o violoncello dovranno sostenere, sono i seguenti:

VIOLINO

Parte generale.

1. Solfeggio cantato in chiave di violino: lettura ritmica nel setticlavio.
2. Dettato musicale.
3. Nozioni d'armonia, secondo il programma speciale.
4. Storia della musica, secondo il programma speciale (*A*).
5. Esame orale sulla Storia patria e sulla Lingua italiana.
6. Esame scritto sulla Lingua italiana.

Parte speciale.

1. Una sonata antica italiana e una sonata di Bach.
2. Un concerto a scelta del candidato.
3. Capriccio di Paganini, a scelta della Commissione fra quattro presentati dal candidato.
4. Dieci brani, fra cui:

Due sonate per pianoforte e violino (una classica e una moderna).

Due pezzi di buon autore (uno di genere brillante e uno di stile melodico).

Qualche studio scelto dal candidato fra il materiale scolastico fondamentale (da Kreutzer a Wieniawsky).

5. Un pezzo di buon autore, assegnato dalla Commissione (tre ore di studio).
6. Uno fra i sei quartetti dell'op. 18 di Beethoven, a sorte (ventiquattrore di studio).
7. Lettura.
8. Trasporto (non oltre un tono sopra o sotto).
9. Esame orale.

Origini del violino - Letteratura violinistica - Dar prova di una buona conoscenza del repertorio violinistico.

VIOLONCELLO

Parte generale.

1. Solfeggio cantato in chiave di violino: lettura ritmica nel setticlavio.
2. Dettato musicale.
3. Nozioni d'armonia, secondo il programma speciale.
4. Storia della musica, secondo il programma speciale (*A*).
5. Esame orale sulla Storia patria e sulla Lingua italiana.
6. Esame scritto sulla Lingua italiana.

Parte speciale.

1. Prova di interpretazione di un pezzo, previo studio di tre ore.
2. Esecuzione di un concerto di riconosciuta difficoltà a scelta del candidato.
3. Esecuzione di un quartetto estratto a sorte 24 ore prima dell'esame fra quelli delle op. 18 e 59 di Beethoven.
4. Esecuzione di un capriccio di Alfred Piatti, fra i nn. 2, 3, 6, 8, 10, 12 a scelta della Commissione e di uno studio del II fascicolo della « Tecnologia », op. 38 di Grützmacher, estratto a sorte 24 ore prima dell'esame tra i numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nello studio n. 24 il candidato potrà omettere, quella parte che va dalla 2ª battuta del « Molto pesante » all'ultimo « Allegro «
5. Esecuzione di qualche frammento fra i 15 presentati dal candidato, fra cui le Sonate o Suites di Bach (Grützmacher Peters nn. 1, 2, 3, 4, 6).

La sonata op. 69 di Beethoven.

La sonata 6ª (in la magg.) di Boccherini (Piatti).

6. Lettura a prima vista.
7. Trasporto di un tono o mezzo tono sopra e sotto.
8. (Orale). Interrogazioni sulla origine degli strumenti ad arco, sulla loro apparizione in Europa, sulle viole, sulle origini del violino e del violoncello, sulla sua costruzione e conservazione, sulla liuteria e sui liutai di tutte le scuole, sull'arco, sulla didattica, sui principali violoncellisti dei secoli XVIII, XIX e XX di ogni paese e sulle loro principali opere.

Prima della sessione di novembre è lasciata ai candidati libera scelta tra il programma precedente e quello che col presente avviso si comunica ufficialmente.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*